

16 465 - 26



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

Composta da

Massimo Ricciarelli - Presidente -

Maria Silvia Giorgi

Maria Grazia Benedetti

Giuseppina Anna R. Pacilli - Relatrice -

Mariella Ianniciello

Sent. n. 651/2026

P.U. - 16/04/2026

R.G.N. 5528/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[REDACTED]

avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 08/04/2025

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;

udito il Sostituto Procuratore Generale Maria Elena Gamberini, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, nella parte relativa alla condanna dell'imputato alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile, e il rigetto nel resto;

udito l'Avv. [REDACTED], quale sostituto processuale dell'Avv.

[REDACTED] difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

12
9

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'8 aprile 2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa il 16 giugno 2023 dal Tribunale di Napoli Nord, con cui [REDACTED] è stato condannato per il reato di cui all'art. 572 cod. pen.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati.

2.1. Violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen. La Corte di appello non avrebbe indicato in quali episodi si sarebbe concretizzata la presenza dei minori e, quanto all'unico episodio, in cui era intervenuto il figlio del ricorrente, avrebbe dovuto argomentare diversamente in merito ai presupposti richiesti per l'aggravante in questione, alla luce dell'orientamento di legittimità enunciato dalla Sesta Sezione di questa Corte n. 35850/2025.

2.2. Violazione di legge e vizi della motivazione, per essere l'imputato stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, pur se la persona offesa non si era costituita parte civile.

3. È pervenuta memoria nell'interesse del ricorrente, con cui si è chiesto di annullare la sentenza impugnata, nella parte relativa all'aggravante di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen., affinché il giudice di rinvio proceda a nuovo esame, con particolare riguardo alla verifica qualitativa dell'episodio del settembre 2022 e all'assenza di qualsiasi evidenza di danno psicologico per i figli minori. Si è chiesto, inoltre, di annullare la sentenza impugnata nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese di costituzione di parte civile, stante la palese assenza di una effettiva costituzione di parte civile da parte della persona offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo, mentre è inammissibile nel resto.

2. Il primo motivo, concernente l'aggravante di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen., è manifestamente infondato.

1
4

2.1. L'introduzione dell'aggravante di cui all'art. 572, secondo comma, cod. pen., precedentemente prevista in via generale dall'art. 61 n. 11-*quiquies* cod. pen., fa seguito agli approdi raggiunti nel corso del tempo dalla giurisprudenza di legittimità, che, sulla base della rivisitazione del bene giuridico tutelato, oggi individuato nell'integrità psicofisica dei membri della comunità familiare e nella salvaguardia della loro personalità, aveva distinto l'ipotesi della "violenza assistita" — in cui il minore è vittima del reato ai sensi dell'art. 572 cod. pen. perché, sebbene non direttamente oggetto delle condotte di maltrattamento, ha comunque subito nella crescita l'effetto negativo causato dall'aver appunto assistito a condotte concretanti una situazione abituale di sopraffazione all'interno del proprio nucleo familiare — dalla differente ipotesi in cui il minore, senza subire un tale effetto, fosse stato solo presente durante la commissione di una delle condotte integranti il reato di cui all'art. 572 cod. pen., affermando l'applicabilità, in tale seconda ipotesi, non già dell'art. 572 cod. pen., bensì dell'aggravante disciplinata dall'art. 61, comma 1, n. 11-*quinquies*, cod. pen. (cfr. tra le altre: Sez. 5, n. 32368 del 29/03/2018, F., Rv. 273575; Sez. 6, n. 18833 del 23/02/2018, B., Rv. 272985; Sez. 6, n. 4332 del 10/12/2014, dep. 2015, T.E., Rv. 262057; Sez. 5, n. 32368 del 29/03/2018, F., Rv. 273575).

L'art. 9, comma 1, della legge n. 69 del 2019 è intervenuto direttamente sull'art. 61 cit., sostituendo le parole «contro la libertà personale nonché il delitto di cui all'art. 572» con quelle «e contro la libertà personale», risultando, così, espunto il riferimento all'art. 572 cod. pen. Oltre all'anzidetta eliminazione del riferimento all'art. 572, con l'art. 9, comma 2, della legge n. 69 del 2019 si è prevista una pena più elevata (segnatamente la reclusione da tre a sette anni) e si è aggiunto, successivamente al primo, un nuovo comma con il quale è stata introdotta una circostanza ad effetto speciale nel caso in cui «il fatto sia commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto sia commesso con armi».

La *ratio* della disposizione, enunciata nelle relazioni di accompagnamento alle proposte legislative, è quella di sanzionare più gravemente la commissione del reato di maltrattamenti in ragione della presenza del minore, ritenendo l'offensività della condotta insita nella sola presenza del minore, in quanto "spettatore" di episodi lesivi dell'integrità psico-fisica di altre persone.

L'art. 9, comma 2, della legge n. 69 del 2019, inoltre, ha inserito nell'art. 572 cod. pen. un ultimo comma nel quale si prevede che il minore degli anni 18 che «assiste alla violenza debba essere considerato, a sua volta, persona offesa del reato».

2.2. A fronte di tale quadro normativo va ricordato che l'individuazione degli elementi necessari per l'integrazione dell'aggravante in parola è questione controversa anche nella giurisprudenza di legittimità.

Secondo un primo e più risalente orientamento, postosi in continuità con quello formatosi nella vigenza dell'omologa aggravante, dell'art. 61, n. 11-*quinquies*, cod. pen., ai fini della configurabilità dell'aggravante *de qua*, non è necessario che il minore assista abitualmente alla commissione delle condotte vessatorie, essendo, invece, sufficiente che il minore degli anni diciotto percepisca anche una sola delle condotte rilevanti ai fini della commissione del reato (tra le altre, Sez. 6, n. 19832 del 06/04/2022, S., Rv. 283162 - 01; in ordine all'aggravante di cui all'art. 61 n. 1-*quinquies*: Sez. 6, n. 8323 del 09/02/2021, Rv. 281051 - 01; Sez. 6, n. 2003 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 274924 - 01).

Ciò anche quando la sua presenza non sia visibile all'autore di questo, sempre che l'agente, tuttavia, ne abbia la consapevolezza ovvero avrebbe dovuto averla usando l'ordinaria diligenza (Sez. 1, n. 12328 del 02/03/2017, Gioia, Rv. 269556).

Siffatta impostazione ermeneutica, che si focalizza esclusivamente sul rapporto spazio-temporale tra la condotta di reato e la sua percepibilità da parte del minore, è stata oggetto di critiche da parte di un secondo indirizzo, che ha, invece, affermato che, ai fini della integrazione della fattispecie aggravata dei maltrattamenti commessi in presenza del minore, non è sufficiente che il minore assista a un singolo episodio, in cui si concretizza la condotta maltrattante, ma è necessario che il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico (Sez. 6, n. 27802 del 15/04/2025, P., Rv. 288416 - 01; Sez. 6, n. 31929 del 25/06/2024, C., Rv. 286867; Sez. 6, ez. 6, n. 20128 del 22/05/2025, P., Rv. 288101 - 01).

Si è sottolineato che la norma richiede che, ai fini della configurabilità dell'aggravante, "il fatto" sia commesso in presenza o in danno di una persona minore e, in assenza di ulteriori specifiche indicazioni normative, il termine "fatto" va necessariamente interpretato in correlazione con la ratio dell'aggravante e con la struttura abituale del reato cui accede, così che deve ritenersi che il "fatto", a cui assiste il minore, deve essere costituito da un numero minimo di episodi idoneo a rivelare la maggiore pericolosità e offensività della condotta criminosa.

Inoltre, l'adesione al primo orientamento ermeneutico potrebbe comportare una possibile frizione con i principi di offensività e proporzionalità della pena nonché, in ultima analisi, con la funzione rieducativa della pena. La circostanza

aggravante in esame, proprio in ragione della maggiore offensività del fatto, da valutare nella sua globalità e non con riferimento ai singoli episodi, comporta un sensibile inasprimento del trattamento sanzionatorio con l'aumento fino alla metà della pena. Ove si ritenesse sufficiente la realizzazione di un singolo episodio alla presenza o in danno di un minore (o delle altre persone contemplate dalla norma in esame), il notevole incremento sanzionatorio correlato all'aggravante potrebbe fondatamente far percepire tale pena come ingiusta, compromettendone, così, la funzione rieducativa ad essa costituzionalmente assegnata.

Oltre ai sopra indicati orientamenti, si è registrata un'altra interpretazione dell'art. 572, secondo comma, cod. pen. (Sez. 6, n. 35850 del 16/09/2025, C., Rv. 288925 - 01), secondo cui, in tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, è sufficiente, per la configurabilità dell'aggravante della commissione del fatto in presenza di minore, che quest'ultimo assista anche ad un singolo episodio in cui si concretizza la condotta illecita, a condizione che lo stesso, per le sue modalità di realizzazione, sia idoneo a determinare nella vittima uno stato di sofferenza, fisica o psicologica.

Quest'ultima interpretazione è condivisa dal Collegio.

Va rilevato che, come affermato nella citata sentenza n. 27802 del 15/04/2025, l'adesione al primo suindicato orientamento, potrebbe comportare una possibile frizione con i principi di offensività e proporzionalità della pena. Infatti, l'interpretazione, che prescinde dall'età del minore e dal suo grado di discernimento, trascura la necessaria verifica della potenzialità lesiva, anche solo astratta, della condotta nei confronti dell'integrità psicofisica di chi non ha ancora compiuto diciotto anni. Di conseguenza, si giunge ad applicare l'aggravante persino quando la condotta viene posta in essere alla presenza di un neonato, senza alcuna considerazione per la reale capacità di percezione e comprensione del soggetto minorenne.

Un ulteriore profilo di criticità emerge in relazione al principio di proporzionalità. In particolare, la commissione di un unico episodio delittuoso, indipendentemente dalla sua gravità, qualora venga percepito dal minore presente nell'abitazione, determina inevitabilmente un aumento della pena fino alla metà, nonché il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena stessa, secondo quanto disposto dall'art. 656 co. 9, lett. a), c.p.p. Questo automatismo sanzionatorio rischia di non tenere conto della reale portata lesiva dell'episodio né della sua effettiva incidenza sulla vittima minorenne, compromettendo così il rispetto del principio di proporzionalità tra fatto e conseguenze penali.

Queste criticità sono superate dal secondo orientamento, che impone al giudice di verificare concretamente se i fatti cui il minore ha assistito siano o

61
9.

meno capaci di comprometterne lo sviluppo; tuttavia, nel richiedere la verifica di più episodi di maltrattamento, si rischia di indebolire la tutela penalistica del minore a dispetto della stessa *ratio* posta a sostegno dell'introduzione dell'aggravante in questione.

Come sottolineato nella sentenza n. 35850/2025, l'interpretazione letterale dell'ambigua formula legislativa, fatta propria dal secondo suindicato orientamento, condurrebbe ad un arretramento di tutela, *"a svantaggio della vittima, in netto contrasto con la finalità - di avanzamento della tutela - che costituisce il fondamento della legge n. 69 del 2019 e che, al comma quinto dell'art. 572 cod. pen., ha positivizzato, attribuendogli la veste di persona offesa dal reato, la persona del minore che assiste ai maltrattamenti"*.

Va sottolineato, infatti, che anche un unico episodio di violenza può essere significativo sotto il profilo fattuale (ad es. una violenta aggressione agita sotto gli occhi del minore) ed essere idoneo a cagionare un profondo trauma al minore.

Si è, infatti, osservato che, in ragione dell'incompletezza dello sviluppo psico-fisico dei minori, costoro sono più sensibili ai riflessi dell'altrui azione aggressiva, specie se è commessa da un genitore in danno dell'altro, e possono così rimanerne vulnerati.

In un caso come questo, la *"polarizzazione dell'interpretazione giurisprudenziale sul "numero" degli episodi - ne è sufficiente uno/non basta uno, ma ne occorrono molti - rischia di dequotare la complessa evoluzione giurisprudenziale che si era registrata in materia di maltrattamenti in famiglia cd. assistiti e che, come è noto, è stata determinata dall'avvertita esigenza di tutelare il minore in via prioritaria"*.

Non può trascurarsi, infatti, che il *best interest of the children* è principio immanente all'ordinamento interno (artt. 2 e 30 Cost.) ed è sancito non solo dalla Cedu (artt. 3 e 8) ma anche dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 20 novembre e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176, il cui articolo 3, paragrafo 1, stabilisce che in tutte le decisioni relative ai fanciulli di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. Anche la Convenzione di Istanbul (artt. 26, 48 e 31) dispone che nei provvedimenti afferenti ai minori devono essere prese in considerazione le eventuali pregresse azioni violente ad opera del genitore maltrattante non solo nel caso di violenza diretta sui minori o da essi assistita, ma anche nei casi in cui la condotta sia perpetrata esclusivamente in danno dell'altro genitore.

Muovendo dal rilievo che, secondo una lettura costituzionalmente orientata, il bene giuridico tutelato è da individuarsi nell'integrità psico-fisica delle vittime che, per età o per rapporti di tipo familiare o di affidamento, siano costrette a subire, proprio nei contesti in cui dovrebbero ricevere maggior protezione, condotte di prevaricazione fisica o morale che la pregiudicano, ne discende che non è rilevante di per sé il numero degli episodi cui il minore assiste quanto il clima domestico e familiare instauratosi a seguito della condotta delittuosa, così che occorre accertare se gli agiti illeciti del soggetto agente abbiano determinato l'insorgenza di una quotidianità distorta, potenzialmente pregiudizievole per lo sviluppo psico-fisico del minore esposto.

E' necessario accertare, quindi, in considerazione della "qualità" piuttosto che della "quantità" degli episodi di violenza intrafamiliare cui il minore assiste, la idoneità a determinare uno stato di sofferenza, fisica o psicologica del minore. Le modalità di realizzazione e non il numero degli episodi debbono, dunque, orientare la valutazione del Giudice di merito: una tale soluzione appare coerente con una interpretazione costituzionalmente orientata della norma alla luce dei principi di offensività e di proporzionalità.

Va, poi, ulteriormente precisato che, in considerazione della natura di reato di pericolo astratto del reato di maltrattamenti in famiglia, la idoneità della condotta maltrattante a determinare uno stato di sofferenza, fisica o psicologica, nella vittima minorenne che vi assiste, non richiede la verifica di una idoneità in concreto, ma semplicemente la valutazione di astratta offensività, nel senso che, sulla base dell'id quod plerumque accidit, quell'episodio o quegli episodi debbono essere tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del normale sviluppo psico-fisico del minore: diversamente opinando si trasformerebbe la struttura del delitto in reato di pericolo in concreto.

Va poi osservato che l'interpretazione che richiede più episodi, anche qualitativamente significativi, finisce per rendere difficilmente definibile il confine intercorrente tra l'ipotesi aggravata dal fatto che il minore assista e l'ipotesi dei maltrattamenti compiuti in danno del minore, con il rischio di una sovrapposizione foriera di incertezze, nei casi in cui si intenda desumere il danno proprio dalla qualità dei fatti cui egli assista.

Si è anche sottolineato che, se per "fatto" deve davvero intendersi il "fatto-tipico" dei maltrattamenti, non si comprende perché si ritiene invece sufficiente, ai fini dell'integrazione dell'aggravante in questione, l'utilizzo sporadico di un'arma. Il secondo comma dell'art. 572 cod. pen. prevede, testualmente, che "la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.



104, ovvero se il fatto è commesso con armi". Ebbene, in tale ultimo caso, si è affermato che, in tema di maltrattamenti contro familiari o conviventi, l'aggravante dell'uso di arma, di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen., si configura anche in caso di uso meramente occasionale o isolato, in quanto comunque espressivo di un maggior disvalore della condotta (Sez. 6, n. 35859 del 16/09/2024, P., Rv. 286965 - 01).

2.3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche va rilevato che, nel caso in esame, la Corte territoriale ha affermato che era risultato che i figli minori erano stati presenti in più episodi di violenza.

Come sottolineato nella pronuncia di primo grado, richiamata dalla sentenza impugnata, la persona offesa aveva dichiarato che i figli minori erano spesso presenti agli episodi in cui ella era stata maltrattata e che il figlio maggiore [REDACTED] in occasione del litigio scoppiato a settembre 2022, era intervenuto a sua difesa, chiedendo al padre, che in quel momento la stava spintonando, di non mettere le mani addosso alla madre.

Anche [REDACTED] sorella della persona offesa, aveva riferito di avere appreso *de relato* dalla vittima che il ricorrente la maltrattava pressoché quotidianamente, spesso in presenza dei figli minori.

Del resto, la presenza del figlio [REDACTED] nel corso di una delle accese discussioni è stata ammessa dallo stesso imputato, il quale ha ammesso, con riferimento all'episodio del settembre 2022, che il figlio [REDACTED] non solo era presente, ma era intervenuto a difesa della madre, sferrandogli uno schiaffo.

Alla luce di quanto precede, contrariamente a quanto censurato dal ricorrente, è evidente che ricorreva una pluralità di episodi e che comunque l'episodio di violenza, verificatosi a settembre 2022, a cui aveva certamente assistito il figlio diciassettenne del ricorrente, era idoneo a compromettere la sua serenità e con essa il fisiologico processo del suo sviluppo psichico.

A ciò può aggiungersi che le reiterate condotte del ricorrente, consistite in ingiurie, gravi condotte minacciose, aggressioni verbali e fisiche, lesive dell'integrità fisica e psichica della moglie, rendevano dolorosa la convivenza dei componenti della famiglia che hanno assistito a quelle condotte, così da non potersi dubitare della correttezza dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen.

3. Il secondo motivo è fondato.

La persona offesa non si è costituita parte civile, con la conseguenza che la Corte di appello ha errato nel disporre la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore di [REDACTED]

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente a tale statuizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al pagamento delle spese processuali in favore di [REDACTED] Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 16 aprile 2026.

Il Consigliere estensore

Giuseppina Anna Rosaria Pacilli

Giuseppina A. R. Pacilli

Il Presidente

Massimo Ricciarelli

Massimo Ricciarelli

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D. Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente

Massimo Ricciarelli

Massimo Ricciarelli

